## Allegato A- Schema di contratto

***Servizio di controllo degli Attestati di Prestazione Energetica (DPR n. 75/2013 – L.R. n. 32/2015, modificata dalla L.R. n. 50/2017)***

# \* \* \* \* \* \* \* \* \*

La **Provincia di Chieti,** in persona di Dirigente del Settore , che interviene nel presente atto in esecuzione della delibera di Consiglio Provinciale, con sede in Chieti, \_ (Cod. Fis.

), in prosieguo anche “Provincia” o “Ente”,

## E

la **O.P.S.** **S.p.A**., in persona dell’Amministratore delegato *pro-tempore*, legale rappresentante,

Dott. Alessio Monaco, che interviene giusta delibera del C.d.A. del------------------------------, con sede legale e amministrativa in Chieti, Via Padre U. Frasca -Centro DAMA- (Cod. Fis./P. IVA 01891040691), in prosieguo anche “OPS” o “società”

## premesso

* Che la Direttiva 2002/91/CE, come modificata dalla Direttiva 2010/31/UE, prevede che le Regioni procedano ad istituire dei sistemi di controllo per gli Attestati di Prestazione Energetica (di seguito anche APE) rilasciati dai professionisti abilitati ai sensi dell’art. 6 del D.lgs 192/2005 e del suo regolamento/linee guida di attuazione, DPR 75/2013;
* Che la Regione Abruzzo con LR 32/2015, come modificata dalla LR n. 50/2017, recante “*Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014*”, ha stabilito che le autorità competenti per il controllo degli attestati di prestazione energetica sono le province;
* Che la Provincia, per il perseguimento del fine pubblico di cui è portatrice e nell’ottica dei principi di efficacia, efficienza ed economicità che informano la propria azione, si è determinata nel senso di espletare le attività connesse ai controlli di cui sopra per mezzo della O.P.S. SpA, società costituita sotto forma di società-mista a prevalente capitale pubblico, in forza di delibera di Consiglio n°17/9 dell’1.3.1999, successivamente trasformata in società *in house* a totale capitale pubblico di cui la Provincia detiene l’89,7% del capitale sociale;
* Che la OPS, con nota prot. n° del , ha trasmesso all’Ente il Piano tecnico-economico- finanziario, redatto in ossequio alle previsioni normative che regolano il settore ed alle DGR 94/2019 e DGR 518/2020, con cui la Regione Abruzzo ha istituito una tariffa unica regionale posta a carico dei professionisti che trasmettono l’Attestato di Prestazione Energetica sul portale regionale appositamente adibito, fissando l’importo a 27 euro per ogni APE trasmesso;
* Che il Consiglio Provinciale, con deliberazione del n , ha approvato il Piano tecnico- economico-finanziario predisposto dalla OPS, contenente le modalità procedurali dei controlli,

unitamente allo “schema” di contratto ed al “regolamento del servizio/linee guida”, con annesso disciplinare tecnico del servizio;

* Che, al fine di addivenire alla formalizzazione dell’affidamento delle attività afferenti i controlli degli Attestati di Prestazione Energetica, viene sottoscritto il presente atto unitamente al ***Regolamento del Servizio/linee guida***, per mezzo dei quali sono regolamentate modalità di controllo, da parte della Provincia sul corretto operato della società;

Tanto premesso tra la Provincia di Chieti e la società strumentale OPS SpA, *ut supra* rappresentate*,* si conviene e stipula quanto segue:

# Art. 1) Premesse.

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto costituendone gli obiettivi a carattere generale.

# Art. 2) Oggetto del contratto e attività a carico della OPS

1. Con il presente atto la Provincia demanda alla OPS l’esecuzione delle attività afferenti i controlli degli Attestati di Prestazione Energetica rilasciati ai sensi dell’art. 6 del D.lgs 192/2005 e ss.mm.ii.
2. La OPS, ai fini dell’esatta esecuzione delle attività ad essa demandate, deve effettuare quanto in appresso:
   1. Attività di gestione generale amministrativa, front office, controllo della completezza delle pratiche inviate dal punto di vista amministrativo;
   2. Controlli di primo livello ai sensi dell’Allegato II comma 1, lettera A), della Direttiva 2010/31/UE (Sistemi di controllo indipendenti per gli attestati di prestazione energetica e i rapporti di ispezione);
   3. Controlli di secondo livello ai sensi dell’Allegato II comma 1, lettera B), della Direttiva 2010/31/UE (Sistemi di controllo indipendenti per gli attestati di prestazione energetica e i rapporti di ispezione);
   4. Controlli di terzo livello ai sensi dell’Allegato II comma 1, lettera C), della Direttiva 2010/31/UE (Sistemi di controllo indipendenti per gli attestati di prestazione energetica e i rapporti di ispezione).
3. Tra le attività oggetto di affidamento rientrano anche:

* il supporto e l’assistenza per la redazione e la revisione dei regolamenti e disciplinari tecnici provinciali afferenti il servizio, nonché per l’esecuzione degli adempimenti di cui alla DGR 518/2020, relativi alla verifica ed eventuale revisione della tariffa;
* l’esecuzione di una campagna informativa presso ordini professionali e altri soggetti coinvolti nel servizio.

1. Il numero e la tipologia dei controlli da effettuare sono definiti nel ***Disciplinare prestazionale,*** che allegato al presente contratto ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. I punti che precedono costituiscono contenuti essenziali delle attività e, fermo restando che gli stessi non hanno carattere esaustivo, per quanto non enucleato le parti rinviano espressamente alle norme che regolano il servizio di controllo.

# Art. 3) Durata

1. In forza dei suoi contenuti e delle norme vigenti in materia, il Piano economico-finanziario approvato con delibera C.P. n° del , ha valore programmatico, con durata di **anni 2 (due)**, salvo quanto previsto al successivo Art. 10 (*Riformulazione del Piano)*.
2. La durata del presente contratto, per l’effetto di quanto riportato al comma precedente, decorre dalla sottoscrizione del contratto stesso e con scadenza il 31/12/2022.

# Art. 4) Corrispettivo e modalità di pagamento

* 1. Il corrispettivo dovuto dalla Provincia alla società è determinato in relazione alle attività da svolgere nella misura di € 18,97 oltre IVA per ogni APE pervenuto sul portale regionale e sottoposto a controllo da parte della OPS SpA
  2. Ai fini del pagamento delle somme di propria spettanza, la OPS presenta alla Provincia regolari fatture con cadenza semestrale in proporzione agli APE pervenuti nel semestre precedente.
  3. La Provincia provvede alla materiale erogazione dei corrispettivi entro sessanta giorni dalla presentazione delle fatture. Ai sensi del D.Lgs n° 231/2002, in caso di ritardo del pagamento protratto oltre i sessanta giorni, rispetto ai termini sopra indicati, dalla presentazione delle fatture, saranno automaticamente dovuti alla società interessi moratori pari al saggio semestrale vigente e come comunicato dal Ministero dell’Economia con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Le eventuali somme dovute dalla Provincia a titolo di interessi moratori saranno dalla stessa conteggiate e liquidate in uno al pagamento della fattura cui ineriscono. A fronte degli interessi percepiti, la OPS procederà all’emissione di corrispondenti fatture.
  4. I corrispettivi sopra indicati sono esaustivi di tutti i costi legati agli adempimenti che la OPS dovrà effettuare per l’esecuzione del servizio a regola d’arte e secondo le norme vigenti.
  5. Si dà formalmente atto che, nei rapporti con la Provincia, non trovano applicazione gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n°136/2010 e s.m.i. attesa la natura della OPS di società *in house providing*.

# Art. 5) Norme e documenti che regolano il contratto

1. Il servizio dovrà essere erogato nel rispetto delle vigenti norme in materia come elencate all’art. 3 del

***Disciplinare prestazionale***, che allegato al presente contratto ne forma parte integrante e sostanziale.

1. Sono parimenti vincolanti:
   1. le previsioni, prescrizioni, tempi, modalità e condizioni contenute nel Piano tecnico-economico- finanziario (di seguito anche Piano o PTEF) approvato con delibera di Consiglio Provinciale n°

del

* 1. le previsioni e prescrizioni del ***Regolamento del servizio/linee guida*** approvato con delibera di Consiglio Provinciale n° del .

1. Il Piano tecnico economico e finanziario riporta le modalità di organizzazione ed esecuzione del servizio, le relative prescrizioni tecnico-operative, gli adempimenti nei confronti della Provincia, ed esso costituisce il riferimento necessario alla dimostrazione della corretta esecuzione delle attività, anche nell’ottica della necessaria efficacia ed economicità del servizio, pertanto entrambe le parti si obbligano al rispetto di quanto ivi previsto e contemplato.

# Art.6) Risorse umane e tecniche della società.

1. La OPS dovrà erogare il servizio con risorse umane e tecniche idonee al perseguimento della pubblica funzione posta in capo alla Provincia.
2. L’esecuzione delle attività inerenti ai controlli nonché ogni altro adempimento consequenziale agli stessi sarà assicurato dalla società tramite personale proprio e per mezzo di soggetti esterni scelti secondo le norme vigenti, con le specializzazioni, qualifiche e abilitazioni conformi alle norme vigenti ed adeguate ai servizi da svolgere.
3. La società è responsabile dell’organizzazione e della corretta esecuzione del servizio nonché unica responsabile per inadempienze nei confronti dell’Ente.
4. Per il proprio personale, la società è tenuta ad osservare ed applicare integralmente le norme contenute nel CCNL praticato in azienda e negli accordi integrativi degli stessi, in vigore al tempo e nella località interessata dal servizio e anche dopo la scadenza degli stessi e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione, anche se non aderente alle associazioni stipulanti e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dimensione dell’impresa e da ogni qualificazione giuridica, economica e sindacale.
5. Tutti i soggetti coinvolti nel servizio di controllo APE, il personale dipendente, così come gli amministratori e i prestatori di servizio, sono tenuti al rispetto del Codice Etico della società.
6. I soggetti addetti ai controlli non possono svolgere attività di redazione di APE da trasmettere al portale Regionale, ai sensi dell’art. 6 del D.lgs 192/2005 e ss.mm.ii., durante tutta la durata del presente contratto, per immobili ubicati sul territorio della Provincia di Chieti.
7. Durante l’espletamento delle mansioni, il personale della società ed i prestatori di servizio devono mantenere un contegno riguardoso e corretto nei confronti dei soggetti terzi coinvolti nel servizio di controllo degli APE.

# Art. 7) Infortuni e danni.

1. La OPS risponderà direttamente dei danni alle persone o cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, senza diritto di rivalsa o di compensi aggiuntivi da parte della Provincia, salvo gli interventi a favore della società da parte di Compagnie assicuratrici.
2. La società, pertanto, si impegna a tenere manlevato l’Ente da ogni responsabilità, diritto, ragione, azione o pretesa che terzi dovessero accampare in dipendenza delle attività di controllo e ciò senza alcun diritto di rivalsa o di compensi aggiuntivi in favore della società.

# Art. 8) Risoluzione.

1. Nel caso in cui la società interrompa, senza giustificato e circostanziato motivo, l'erogazione del servizio per un periodo tale da pregiudicare gli adempimenti amministrativi di competenza dell’Ente, nonché nel caso in cui la società non rispetti il presente contratto o non provveda e/o non ottemperi alla effettuazione di attività previste dal presente contratto e dalle norme vigenti o disposizioni formalmente e motivatamente richieste dal Dirigente del Settore competente dell’Ente, questi, previa formale contestazione ed invito a fornire giustificazioni entro giorni quindici, potrà disporre la risoluzione del presente atto per inadempimento della società, con esclusione di qualsiasi formalità legale, convenendosi sufficiente il preavviso di mesi TRE a mezzo raccomandata AR.

# Art. 9) Diritti e prerogative della Provincia.

1. Al fine di consentire all’Ente il concreto esercizio del “controllo analogo” concomitante, l'esecuzione del servizio ed il regolare adempimento di tutte le prescrizioni e modalità contenute nel presente contratto, saranno monitorate e verificate dall’Ente.
2. Nell’esercizio delle proprie prerogative ed in qualsiasi momento, possono essere eseguiti controlli volti al costante monitoraggio delle prestazioni e della corretta erogazione dei servizi resi dalla società in esecuzione del presente contratto.
3. Sempre ai fini dell’esercizio del “controllo analogo”, le “relazioni trimestrali” da trasmettere a cura della Società, in ossequio alla pertinente previsione dello statuto sociale, dovranno essere redatte con contenuti e modalità concordate con l’Ente.
4. Ai sensi del GDPR 679/2016 (Regolamento dell’Unione Europea) la Provincia, “titolare” dei dati, designa la OPS quale “responsabile” ed “incaricata” del trattamento in modo che quest’ultima possa operare nel pieno rispetto della normativa posta a tutela della privacy. Eventuali adempimenti nei confronti del Garante saranno effettuati dalle parti per quanto di competenza e, se del caso, anche congiuntamente.
5. La società è formalmente incaricata della istruttoria delle pratiche connesse ad istanze da parte dei soggetti interessati da controlli e sarà tenuta al loro diretto riscontro facendo menzione di tale potestà nella corrispondenza con l’utente ed inviando copia della stessa comunicazione all’Ente per doverosa conoscenza.
6. La società sarà comunque soggetta alle determinazioni che dovessero essere adottate dall’Ente e, per quanto di competenza ed ove richiestane, dovrà fornire supporto, informazioni, chiarimenti e pareri.

# Art.10) Riformulazione del Piano.

1. Resta inteso tra le parti che qualora nel corso di esecuzione del presente atto intervengano aggiornamenti normativi in materia di controllo degli APE, ovvero, nel caso in cui la Provincia intenda procedere all’adeguamento del contributo a carico dei professionisti che presentano l’APE, anche su disposizione della Regione, la OPS, previa formale e motivata richiesta da parte dell’Ente, dovrà procedere a riformulare il Piano economico-finanziario.
2. All’esito dell’approvazione di un «nuovo piano» le parti si impegnano, sin d’ora, a modificare, integrare, novare o adeguare il presente atto, ovvero stipulare “*ex novo*” altro contratto, in modo da far corrispondere il servizio e la sua esecuzione alle nuove previsioni.
3. Analogamente dovrà procedersi nel caso in cui sia la società a proporre all’Ente l’adeguamento delle tariffe.

# Art.11) Clausola di salvaguardia

1. Le parti si danno atto che la presente convenzione è conforme al Piano tecnico-economico-finanziario approvato con delibera del Consiglio Provinciale n° del e convengono che la OPS dovrà eseguire il servizio in conformità al Piano. Resta inteso inoltre che eventuali pattuizioni non conformi al Piano, saranno da intendersi nulle con conseguente impegno a procedere alla loro conversione in conformità alle previsioni del citato Piano.
2. Qualora nel corso di esecuzione delle attività i dati ipotizzati nel Piano dovessero oggettivamente determinare la mancata copertura dei costi dell’Ente e/o il mancato raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario- patrimoniale della OPS in ossequio ai margini operativi relativi a tutto il lasso temporale previsto dal Piano, le parti si impegnano, sin da ora, a modificare i termini del presente contratto al fine del perseguimento dei rispettivi e necessari equilibri economico-finanziari, in ciò considerando vincolanti sia la copertura dei costi dell’Ente che i margini operativi della società.

# Art.12) - Foro esclusivo

1. Le parti convengono che per qualsiasi controversia conseguente all’esecuzione e/o interpretazione del presente atto e del relativo Disciplinare prestazionale sarà competente solo ed esclusivamente il Tribunale di Chieti.

Chieti, lì………………………

Provincia di Chieti O.P.S. SpA